

SCHEMA DI ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"Sentire l'inglese, e altre lingue, nella fascia di età 0-3-6 anni: sostenibilità, efficacia e sviluppo"

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede legale a Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CF 80062590379, rappresentata dalla Dirigente dell'Area "Infanzia, Adolescenza, Pari opportunità e Terzo settore", di seguito denominata "Regione";

E

l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Dipartimento di Scienze dell'Educazione, con sede a Bologna, Via Filippo Re n. 6, C.F.80007010376 rappresentata dalla Direttrice del Dipartimento, di seguito denominata "Università";

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 15, della Legge 241/1990 e s.m.i., le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che nello specifico la collaborazione istituzionale in oggetto viene instaurata sussistendone tutti i presupposti richiesti, tra i quali la compartecipazione alle spese da sostenere, l'interesse reciproco, la proprietà condivisa dei risultati raggiunti;
- la Regione è impegnata nella promozione e realizzazione di politiche, programmi ed azioni che valorizzano, a partire dai più piccoli, l'investimento sull'educazione, istruzione, formazione, ricerca e cultura;
- l'Università ha proposto alla Regione con nota acquisita agli atti dell'Amministrazione regionale Prot. 17/06/2024.0654380.E, di avviare una collaborazione istituzionale con riferimento al progetto denominato **"Sentire" l'inglese, e altre lingue, nella fascia di età 0-3-6 anni: sostenibilità, efficacia e sviluppo** che si propone di monitorare e verificare la sostenibilità e funzionalità dell'impianto metodologico definitosi nel corso della precedente sperimentazione triennale, in particolare in merito alla gestione autonoma, da parte delle équipes di educatori e insegnanti, di strumenti e metodologie, nonché per sviluppare strumenti idonei a favorire la continuità educativa rispetto all'introduzione delle sonorità diverse dall'italiano per il sistema integrato di educazione e istruzione 0/6, sotto la responsabilità scientifica della Prof.ssa Licia Masoni;

VISTA

- la legge 240/2010 e s.m.i., recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale "le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica";

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto e attività

La Regione e l'Università si impegnano a collaborare per la realizzazione del progetto dal titolo **"Sentire" l'inglese, e altre lingue, nella fascia di età 0-3-6 anni: sostenibilità, efficacia e sviluppo.**

La Regione si impegna a promuovere e supportare azioni di raccordo e coordinamento territoriale per la realizzazione del progetto, oggetto del presente accordo. Tale progettazione prevede infatti l'adesione di équipe educative di Nidi e Servizi educativi, Scuole dell'infanzia, Poli per l'infanzia e dei coordinamenti pedagogici e rappresenta una significativa occasione di diffusione della metodologia sul tema in oggetto e garantisce l'opportunità di analisi, condivisione e diffusione degli esiti progettuali.

L'Università di Bologna, attraverso il Dipartimento di Scienze dell'Educazione, si impegna a svolgere le attività per realizzare un processo di ricerca-formazione-azione e monitorare il percorso nel suo complesso.

Principali azioni nel corso del biennio.

Entro il **31/12/2025.**

Raccordo con il territorio, accoglienza e coordinamento dei servizi.

Avvio della nuova ricerca con somministrazione di questionari di ricerca iniziali e finali ai servizi interessati (relativamente all'anno educativo in corso).

Organizzazione di studi di caso e focus group.

Analisi dei dati raccolti.

Progettazione e preparazione di materiali aggiuntivi per l'autoformazione dei servizi e incontri di aggiornamento per le figure degli esperti linguistici e ambasciatori di progetto.

Revisione e manutenzione dei supporti formativi e degli strumenti già in essere: guida di progetto, sito risorse, portfolio e documentazione di progetto.

Entro il **31/12/2026**.

Prosecuzione della ricerca:

- somministrazione di questionari iniziali e finali (relativamente all'anno educativo in corso);
- proseguimento delle attività di studio di casi specifici;
- organizzazione di focus group per osservare l'andamento della sperimentazione e rimodellare il supporto fornito ai servizi.

Pubblicazioni sui risultati della ricerca in base agli obiettivi prefissati e alle tematiche emergenti in seguito alla sperimentazione all'interno dei servizi.

Incontri di condivisione degli esiti delle fasi di ricerca.

Presentazione della relazione finale e della proposta per la successiva messa a disposizione dei materiali di progetto, nei modi e tempi da pattuirsi fra le istituzioni (RER e UniBO) per consentire il proseguimento autonomo della progettazione negli anni a venire da parte di Servizi e Scuole del sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6.

Il progetto ha caratteristiche sperimentali; le indicazioni sopraindicate si riferiscono ad un orientamento progettuale.

A seguito dell'approvazione dell'Accordo verranno avviate interlocuzioni tra le parti in merito alle attività sopra descritte nonché alle relative procedure.

Art. 2 - Oneri finanziari e modalità di liquidazione

La Regione partecipa alla realizzazione del progetto con una spesa di € 30.000,00 a carico dell'anno di previsione 2025, € 36.000,00 a carico dell'anno di

previsione 2026, per una spesa complessiva massima di € **66.000,00**.

L'Università partecipa con un importo di € **24.000,00** con un contributo figurativo sotto forma di ore di lavoro di personale strutturato, precisamente € 12.000,00, per l'annualità 2025 ed € 12.000,00 per l'annualità 2026.

La liquidazione, da parte del dirigente regionale competente, in favore dell'Università avverrà con le seguenti modalità:

- per la quota prevista per l'anno di previsione 2025: il 70% dell'importo, ad inizio 2025 a titolo di acconto, a seguito dell'avvio delle azioni aventi ricadute onerose per la medesima annualità e dichiarazione di assunzione di obbligazioni giuridiche per l'importo richiesto; il restante 30% a seguito di relazione sulla prima annualità del progetto corredata da autodichiarazione attestante le spese sostenute e relativo prospetto riassuntivo delle stesse, da presentarsi alla Regione entro il 31/01/2026;
- per la quota prevista per l'anno di previsione 2026: il 50% dell'importo all'avvio delle attività previste per il 2026, a titolo di acconto, e dichiarazione di assunzione di obbligazioni giuridiche per l'importo richiesto; il saldo a seguito di relazione finale, a conclusione della seconda annualità di progetto, corredata da autodichiarazione attestante tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto e relativo prospetto riassuntivo delle stesse, da presentarsi alla Regione entro il 15/12/2026.

Le tipologie di spesa sulle quali l'Università può chiedere alla Regione, coerentemente con la nota di richiesta di collaborazione istituzionale, di cui al Prot. 17/06/2024.0654380.E, e successive comunicazioni intercorse, la compartecipazione alla copertura sono relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- assegno di ricerca;
- contratto Project Manager;
- altre spese derivanti dalle attività meglio definite all'art.1.

Qualora alcune attività previste abbiano comportato un costo inferiore a quanto preventivato o non siano state completamente realizzate nell'anno 2025 rispetto alla suddivisione nelle due annualità come sopra definito, le relative risorse potranno essere utilizzate per il completamento delle azioni nell'anno 2026 o per le ulteriori attività da realizzarsi nel medesimo anno, debitamente rendicontate.

Art. 3 - Referenti del progetto

La responsabile scientifica delle attività di ricerca per l'Università è la prof.ssa, Professoressa associata in Lingua Inglese - Dipartimento di Scienze dell'Educazione "G.M. Bertin", Università di Bologna, che sovrintenderà allo svolgimento della ricerca e guiderà l'attività del personale coinvolto.

La referente per la Regione è la Dirigente del Servizio Infanzia, Adolescenza, Pari Opportunità, Terzo settore,
.....

Art. 4 - Durata

Il presente accordo ha validità dalla sottoscrizione, cui si procede come indicato nel comma 2-bis dell'art. 15, della L. n. 241/1990 e s.m.i., fino al 31/12/2026.

L'eventuale motivata proroga del presente accordo potrà avvenire mediante scambio preventivo di comunicazioni tra gli enti sottoscrittori e a seguito di formalizzazione mediante nota da inviarsi via PEC sottoscritta dalle parti.

Articolo 5 - Proprietà intellettuale

Fermo restando il diritto morale dell'autore, la proprietà intellettuale dei materiali e dei risultati dell'attività di ricerca di cui al presente accordo, nonché dei materiali e dei risultati dell'attività di ricerca di cui al precedente accordo tra le stesse parti relativa al medesimo progetto, approvata con delibera della Giunta regionale n. 1114 del 12.07.2021, spetta congiuntamente, in pari quota, alla Regione e all'Università.

Al fine di consentire la più ampia diffusione delle opere, degli elaborati e in generale dei risultati dell'attività di progetto, per il migliore perseguimento degli interessi pubblici ad essa sottesi, la Regione autorizza sin d'ora espressamente l'Università a diffondere, pubblicare, pubblicizzare, esporre, riprodurre e distribuire, anche conferendo incarico a una casa editrice e/o concludendo accordi di pubblicazione, distribuzione e commercializzazione con soggetti terzi, i materiali e i risultati prodotti nella realizzazione dell'attività di ricerca oggetto del presente e del precedente accordo tra le parti, di cui al comma 1.

La cessione a terzi dei diritti di sfruttamento di tali materiali e opere resta subordinata alla preventiva autorizzazione delle parti.

Gli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei materiali, opere e risultati dell'attività di ricerca oggetto del presente e del precedente accordo, di cui al comma 1, dovranno essere reinvestiti dalle parti nelle rispettive attività istituzionali.

La Regione potrà utilizzare liberamente i predetti risultati e materiali nello svolgimento della propria attività istituzionale.

L'Università potrà utilizzare liberamente i predetti risultati e materiali per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca istituzionale da parte del proprio personale docente e ricercatore, ivi inclusa la realizzazione di pubblicazioni scientifiche nel rispetto dei vincoli di riservatezza, di cui al successivo art.6.

La Regione e l'Università si impegnano in ogni caso a rispettare le finalità per le quali il materiale è stato prodotto, a evitare un uso improprio di contenuti protetti da diritto d'autore e a dichiarare che il materiale è stato prodotto nell'ambito del presente accordo. In particolare, qualsiasi documento, opera, supporto, o prodotto scientifico riconducibile all'attività di ricerca disciplinata dal presente accordo o che ne costituisca il risultato dovrà recare esplicita menzione del fatto che esso è stato realizzato nell'ambito di un'attività svolta con il contributo della Regione.

Ciascuna delle due parti è sollevata da qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato rispetto degli impegni assunti dall'altra parte in base al presente articolo.

Il referente della Regione per l'attuazione del presente articolo è il responsabile dell'Area Infanzia e Adolescenza, Pari opportunità, Terzo Settore - Settore Politiche sociali, di inclusione e pari opportunità.

Art. 6 - Impegno alla riservatezza

L'Università si impegna a garantire che tutti i dati economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività della Regione e di terzi con cui verrà in contatto nello svolgimento delle attività previste dall'accordo, saranno considerati riservati e trattati come tali, fermo restando il diritto dell'Università di utilizzare i detti dati in forma aggregata ed anonima al fine di ricavarne pubblicazioni e svolgere le attività di didattica e ricerca di cui all'articolo che precede.

Le Parti si impegnano per sé e per il proprio personale a far uso delle informazioni in argomento esclusivamente per l'esecuzione delle attività e a non renderle note a terzi,

sotto qualsiasi forma. Le Parti si impegnano altresì a conservare con la massima cura e riservatezza tutte le informazioni, limitandone l'accesso al personale direttamente coinvolto nelle attività di esecuzione delle analisi.

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, pubblicata sulle relative pagine istituzionali (www.regione.emiliaromagna.it/privacy e www.unibo.it/privacy).

I referenti di progetto di cui al precedente art. 3 garantiscono la corretta applicazione della normativa in materia di privacy.

Art. 7 Copertura assicurativa e disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione

Le parti si danno reciprocamente atto che:

- il personale partecipante alle attività previste dal presente accordo è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e per i danni che possano derivare a terzi nell'esecuzione delle attività previste;
- il personale di ciascun contraente che si rechi nelle strutture della controparte, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle stesse.

Art. 8 - Risoluzione delle controversie e foro competente

Per quanto non espressamente contemplato nel presente accordo si applicano le norme del Codice civile. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. In caso di assenza di una bonaria composizione, la risoluzione della controversia sarà devoluta al Foro di Bologna, che si elegge quale Foro esclusivo.

Art. 9 - Recesso

Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente accordo con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte della Regione la parte di finanziamento dovuta per le attività già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute che dovranno essere comunque rimborsate.

Art. 10 - Spese di registrazione e di bollo

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/4/1986, n. 131 e s.m.i. L'imposta di bollo è a carico dell'Università ed è assolta in modo virtuale a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 241/1990 e s.m.i.

Per la Regione Emilia-Romagna - Dirigente Area Infanzia, Adolescenza, Pari opportunità e Terzo settore

..... .

Per Alma Mater Studiorum - Università di Bologna,
Direttrice del Dipartimento di Scienze dell'Educazione

..... .